



UHY Associati s.t.p.r.l.
Società tra Professionisti

NOTIZIARIO

N. 7/2020

Questo notiziario contiene alcune delle principali novità in campo fiscale e lavoro che possono essere di interesse per le aziende, ed è predisposto da UHY Associati S.t.p.r.l. e diffuso periodicamente nell'ambito della propria organizzazione. Il nostro personale è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Se non desiderate continuare a ricevere le nostre newsletter vi preghiamo di mandare un'email a associati@uhyassociati.com indicando nell'oggetto "cancellami".

Pur essendo stata posta la massima cura nel predisporre le notizie che precedono, anche considerando la necessità di fornire notizie il più possibile sintetiche e tempestive, qualora le stesse debbano essere utilizzate per decisioni aziendali o, comunque, in occasione dell'applicazione delle relative norme di legge, Vi invitiamo a contattarci per un esame più approfondito di ogni specifico argomento.

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms.
Capitale Sociale € 50.000 – Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 10787050151 – REA Milano 1412680
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 11
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 9

UHY Associati Stprl è membro di UHY Italy – www.uhyassociati.com

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Bonus facciate e rifacimento balcone</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 31.8.2020, n. 289</i></p>	<p>Il c.d. "bonus facciate" ex art. 1, commi da 219 a 223, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone, la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali dello stesso nonché per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono detti pannelli.</p>
<p>Pagamenti in contanti</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione</i> <i>8.9.2020, n. 18668</i></p>	<p>L'Amministrazione finanziaria può contestare la condotta antieconomica e la sussistenza di "ricavi in nero" se una parte rilevante di questi ultimi è riconducibile a pagamenti in contanti delle relative fatture, molte delle quali di importo considerevole.</p>
<p>Nuova detrazione 110% e villetta a schiera</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 9.9.2020, n. 328</i></p>	<p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute nel periodo 1.7.2020 - 31.12.2021 per gli interventi realizzati in una "villetta a schiera", terra-tetto, se sussiste l'indipendenza funzionale e sono presenti uno o più accessi autonomi dall'esterno.</p>
<p>Nuova detrazione 110% e parti comuni di unità autonomamente accatastate</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia</i> <i>Entrate 10.9.2020, n. 329</i></p>	<p>La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 non spetta per le spese sostenute per gli interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà tra più soggetti, per le spese riferite ad interventi sulle parti a servizio comune, nè riferite ad interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non "inserite" in un condominio.</p>
<p>Prestito infruttifero soci di srl</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione</i> <i>22.9.2020, n. 19780</i></p>	<p>L'Ufficio può contestare ad una società la presenza di "ricavi in nero" nel caso in cui i soci, "pur dichiarando poco", effettuano prestiti infruttiferi a favore della stessa.</p>
<p>Consultazione fatture elettroniche</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate</i> <i>23.9.2020</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che differisce dal 30.9.2020 al 28.2.2021 il termine entro il quale è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche per poter continuare a visualizzare / scaricare le fatture elettroniche complete dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.</p>

ULTIME NOVITÀ PAYROLL

<p>Proroga dell'emergenza Coronavirus e nuove misure di contrasto alla diffusione del contagio</p> <p><i>Delibera Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020</i> <i>DL n. 125 del 7 ottobre 2020</i> <i>(G.U. n. 248 del 7 ottobre 2020)</i></p>	<p>È stata definita la proroga dello stato di emergenza per COVID-19 fino al 31 gennaio 2021 e, conseguentemente, sono state adottate nuove misure di contrasto del contagio che prevedono, tra l'altro, l'obbligo dall'8 ottobre 2020 di indossare i dispositivi di protezione individuale in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, salvo sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.</p>
<p>Riduzione contributiva in edilizia per l'anno 2020</p> <p><i>Circolare INPS n. 110 del 29 settembre 2020</i></p>	<p>Con Decreto del Ministero del Lavoro del 4 agosto 2020 è stata confermata per l'anno 2020, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. Il beneficio può essere fruito con le denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza dicembre 2020 (da inviare entro il 1° febbraio 2021). I datori possono inviare le relative domande fino al 15 gennaio 2021.</p>
<p>Sconto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni: trattamento fiscale</p> <p><i>Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 57 del 25 settembre 2020</i></p>	<p>L'Agenzia illustra il trattamento fiscale applicabile nel caso di datore che, in virtù di apposita convenzione stipulata con un'altra società, consenta ai propri dipendenti di acquistare direttamente ad un prezzo scontato i prodotti che quest'ultima, in qualità di fornitrice, commercializza su una piattaforma web. In tal caso non si genera materia fiscalmente imponibile, in quanto il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto dagli stessi.</p>
<p>La convalida delle dimissioni per il lavoratore padre</p> <p><i>Nota INL n. 749 del 25 settembre 2020</i></p>	<p>L'Ispettorato chiarisce che anche il lavoratore padre nei primi tre anni di vita del bambino deve ottenere la convalida delle dimissioni anche se non ha fruito del congedo di paternità, purché il datore di lavoro sia a conoscenza della sua situazione familiare.</p>
<p>Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori sociali: indicazioni</p> <p><i>Circolare INPS n. 105 del 18 settembre 2020</i></p>	<p>Vengono date le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali per l'incentivo economico del Decreto Agosto, ossia l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione.</p>
<p>Raddoppiata la soglia di esenzione dei fringe benefits per il 2020</p> <p><i>DL n. 104 del 14 agosto 2020</i></p>	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2020 è disposto l'aumento da euro 258,23 ad euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale limite di esenzione si applica ai c.d. fringe benefits riconosciuti a titolo di incentivazione e fidelizzazione.</p>

COMMENTI

**ALCUNE NOVITA' DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO
"RILANCIO" EMANATO AD AGOSTO**

Credito d'imposta Sanificazione e acquisto DPI

IL Decreto Rilancio ha previsto a favore di imprese / lavoratori autonomi/ enti non commerciali un **credito d'imposta pari al 60%** (e sino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

- la **sanificazione** di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (DPI) (ad esempio, mascherine, guanti, calzari, visiere, tute protettive, prodotti detergenti, disinfettanti).

L'Agenzia delle Entrate aveva approvato il modello da utilizzare per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute, o che il contribuente prevede di sostenere, ed aveva definito il termine entro cui inviare la comunicazione nel 7.9.2020.

La stessa Agenzia con il Provvedimento 11.9.2020 ha reso noto la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.

In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono state **incrementate le risorse destinate al credito d'imposta, di ulteriori Euro 403 milioni portando lo stanziamento complessivo ad Euro 603 milioni.**

Tali risorse aggiuntive vengono **distribuite tra i soggetti** che hanno presentato la predetta comunicazione, entro il 7.9.2020.

L'incremento della dotazione finanziaria ha comportato un **aumento della percentuale fruibile**, che risulta **pari a 47,1617%** (anzichè 15,6423%) e pertanto l'importo massimo del credito d'imposta spettante è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%).

Proroga moratoria finanziamenti alle PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, il Decreto Rilancio aveva riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, (ai sensi della Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE), con sede in Italia.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino

al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.



È confermato che **il termine del 30.9.2020** sopra indicato è **differito al 31.1.2021**.

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- già ammesse alle misure di sostegno la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

È confermato che per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.

Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

Svolgimento delle Assemblee in modalità semplificata

Al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) era stato previsto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl potevano inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Con il Decreto Rilancio è stato confermato che le citate disposizioni siano applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020.

Rimborsi pagamenti elettronici "CASH BACK"

Con la "Finanziaria 2020" era stato previsto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, per incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, **a favore delle persone fisiche "private"** maggiorenni residenti in Italia **che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**, è confermato che il MEF emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l'altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.

Il Garante per la Privacy, in data 14.10.2020, ha espresso parere favorevole in merito alla bozza di regolamento di attuazione predisposta dal MEF.

La bozza del regolamento prevede la registrazione del soggetto interessato sul Portale "APP IO" o sul sito della propria banca e il "rimborso" al consumatore calcolato al termine di ogni semestre.

Con la conversione del decreto rilancio in legge l'avvio dell'iniziativa è previsto dal mese di dicembre "in via sperimentale" con erogazione del "rimborso" a febbraio 2021.

NUOVO REGIME DI ADDEBITO FRINGE BENEFIT

Ha preso avvio il 1° luglio 2020 il nuovo regime di addebito del fringe benefit per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori aziendali ai sensi del dispositivo dell'articolo 1, comma 632, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'agenzia delle Entrate, che si è espressa con la risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E, il 1° luglio 2020 costituisce la data spartiacque unica da prendere a riferimento sia per l'immatricolazione delle auto che per gli accordi conclusi tra il datore di lavoro e il dipendente o collaboratore.

Reddito di lavoro dipendente - onnicomprensività ai fini irpef

Come stabilito dall'articolo 51, comma 1, Dpr 917/1986, costituiscono reddito di **lavoro dipendente** e quindi sono **imponibili** agli effetti **Irpef** sia gli emolumenti in **denaro** sia quelli in **natura** (valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere) percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro. In **deroga** al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, vi sono delle componenti reddituali che **non** concorrono a formare la **base imponibile** o vi concorrono **solo in parte**.

Pertanto, il criterio generale di determinazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (o al soggetto a questo equiparato o ai familiari) o all'amministratore è dato dal loro **valore normale** ex articolo 9 del Dpr 917/1986, mentre, per alcune tipologie di beni e servizi vengono adottati dei criteri speciali ex Cm n. 326/E/1977. Si individuano a tale scopo **quattro fattispecie specifiche**:

- gli **autoveicoli** ex articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), Dlgs 285/1992, nonché **imotocicli** e i **ciclomotori** assegnati in uso **promiscuo**;
- **prestati** concessi, ad eccezione di quelli di durata superiore a 12 mesi, stipulati prima dell'1.1.1997, di quelli di durata inferiore ai 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura (legge 108/1996) o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ex Dl 419/1991, convertito con modifiche con la legge 172/1992;
- i **fabbricati** concessi in **locazione**, in **uso** oppure in **comodato**;
- i servizi di **trasporto ferroviario** di persone prestati a titolo **gratuito**.

Meccanismo di calcolo del fringe benefit fino a giugno 2020

Per gli **autoveicoli** indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché per i **motocicli** e i **ciclomotori** assegnati ad un proprio **dipendente** per espletare l'attività di **lavoro** e per il quale è consentito anche l'uso **personale** da parte dello stesso (ad esempio, per recarsi al lavoro), è prevista la quantificazione **forfetaria** dei valori da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del Dpr 917/1986.

Per i **contratti** di concessione in uso promiscuo stipulati **fino al 30 giugno 2020**, per contro, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al **30%** (percentuale unica a prescindere dai valori di emissione di CO₂) dell'importo corrispondente ad una **percorsa convenzionale** di **15mila chilometri** calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto della somma trattenuta al dipendente o da questa corrisposto nello stesso periodo di imposta a fronte della possibilità di fruire del veicolo anche ai fini personali.

In merito, si utilizzano le **tabelle** elaborate dall'**Aci** entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al MEF che provvede alla loro pubblicazione entro il 31 dicembre, tenendo presente che, se il modello di veicolo utilizzato promiscuamente non rientra tra quelli inclusi nelle tabelle l'importo da assoggettare a tassazione, è conteggiato prendendo a riferimento il modello che per le sue caratteristiche risulta più simile a quello considerato.

Non si considerano ai fini del computo del beneficio tassabile auto **gli effettivi costi** di utilizzo del mezzo e nemmeno la **percorsa reale** effettuata dal lavoratore.

Nuovo meccanismo di calcolo del fringe benefit da luglio 2020

L'articolo 1, commi 632-633, della legge 160/2019, nel modificare il comma 4 dell'articolo 51 del Dpr 917/1986, ha rivoluzionato il sistema di calcolo del **fringe benefit** tassabile ai fini **fiscali** e **previdenziali** in capo al dipendente o all'amministratore, in caso di concessione dell'auto aziendali in uso promiscuo a dipendenti e amministratori.

Le **nuove regole** valgono per le **nuove immatricolazioni** di auto concesse in uso promiscuo con **contratti** stipulati a decorrere dal **1° luglio 2020**.

Per la prima volta il **compenso in natura** per **autoveicoli** è calcolato applicando delle percentuali **forfetarie differenziate** e strettamente correlate all'entità dell' **emissione di anidride carbonica** del veicolo. A partire dal 1° luglio 2020, risultano premiate soprattutto le auto aziendali adibite ad uso **promiscuo** con valori di emissioni di anidride carbonica **inferiori** alla soglia di **60 grammi per chilometro (g/Km di CO₂)**, rendendo sempre più conveniente per le imprese e i professionisti dotarsi dei veicoli meno inquinanti presenti sul mercato.

Infatti, da tale data, per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), Dlgs 285/1992, nonché per i motocicli e i ciclomotori, tutti di **nuova immatricolazione**, concessi in uso promiscuo personale e lavorativo ai dipendenti o agli amministratori di società, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, l'importo del **fringe benefit** da sottoporre a **tassazione** in capo al percettore per l'uso privato del mezzo risulterà pari alle seguenti misure percentuali:

- **25%** per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO₂);
- **30%** per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;
- **40%** (50% a partire dal 2021) per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
- **50%** (60% a decorrere dal 2021), per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

Data di operatività del nuovo regime di computo del fringe benefit auto

L'Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti con la risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E, in risposta al quesito formulato dalla società ALFA, che svolge principalmente un'attività di consulenza globale alle aziende, è dotata di un organico medio di circa 80 dipendenti, molti dei quali assegnatari di autovettura in uso promiscuo con addebito del reddito da lavoro dipendente in natura in busta paga ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del Dpr 917/1986 e intende rinnovare il suo parco automezzi avvalendosi del nuovo regime di imposizione del fringe benefit. Per l'istante la **data significativa** da prendere a riferimento coincide con il **1° luglio 2020** (accordo tra datore di lavoro e lavoratore), a

prescindere dalla data di direzione da parte del fornitore dell'**ordine di acquisto** o di noleggio effettuato dal richiedente e dalla data di immatricolazione del nuovo veicolo.

Per l'agenzia delle Entrate, due sono le date temporali di discriminazione che segnano l'avvio del nuovo regime di determinazione del fringe benefit auto applicabile ai mezzi di nuova immatricolazione:

- **1° gennaio 2020**, che coincide con la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020;
- **1° luglio 2020** che sigla la data di partenza dell'intesa tra azienda e dipendente o collaboratore per l'assegnazione in uso promiscuo.

Si osserva, innanzitutto, che, alla base della quantificazione del reddito di lavoro dipendente, vi è il **principio di cassa** e, quindi, ai fini delle imposte sui redditi, vale il principio dell'**effettiva percezione della retribuzione** da parte del lavoratore, indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia erogata in denaro o in natura mediante l'assegnazione di beni o servizi.

Come indicato nella C.M. 326/E/1997, il momento di percezione del **bene in natura** coincide con quello in cui il **fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante** per entrare in quella del **dipendente**.

In sostanza, il momento della **sottoscrizione** dell'atto di **assegnazione** da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit rappresenta il momento cardine per individuare i **contratti stipulati** a decorrere dal **1° luglio 2020**.

Infatti, sono soddisfatti sia il requisito dell'immatricolazione delle auto che quello dell'intesa tra le parti contraenti in corrispondenza del 1° luglio 2020, che coincide con l'unica data rilevante ai fini dell'applicazione del nuovo fringe benefit veicoli.

Se l'immatricolazione della **nuova auto** e la data di **concessione in uso al dipendente** sono **sfasate** rispetto alla data del 1° luglio 2020 (immatricolazione prima di tale data e assegnazione dopo tale data), visto che il fringe benefit auto è determinato con **criteri forfetari**, il beneficio va a concorrere fiscalmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore per la **sola parte** riferibile all'impiego **privato** del veicolo sulla base delle osservazioni contenute nella risoluzione agenzia delle Entrate 74/E/2017.

Percentuali di benefit tassabile sulle auto aziendali di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020		
Aliquota di calcolo applicabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Aliquota di calcolo applicabile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	Valori di emissione di CO2 da parte del veicolo
25%	25%	Minori o uguali a 60 g/km
30%	30%	Maggiori di 60 g/Km e minori di 160 g/Km
40%	50%	Maggiori di 160 g/Km e minori di 190 g/Km
50%	60%	Maggiori di 190 g/Km

Contratto di assegnazione dell'auto in uso promiscuo al lavoratore

Ai sensi dell'articolo 1321 c.c., il **contratto** si estrinseca nell'accordo di **due o più parti** per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico di natura patrimoniale.

La prestazione oggetto dell'obbligazione deve essere **valutabile economicamente** e deve rispecchiare un **interesse**, anche non patrimoniale, del **creditore**.

Secondo la policy aziendale, l'assegnazione dell'auto si perfeziona con un **accordo aziendale** che costituisce un'integrazione del contratto di lavoro in essere.

È opportuno evidenziare che la concessione dell'**autoveicolo omotoveicolo** o **ciclomotore** in utilizzo **promiscuo** non rappresenta un **atto unilaterale** da parte del **datore di lavoro**.

Infatti, occorre che il **lavoratore** accetti il vantaggio offerto, prestando espressamente il suo consenso sottoscrivendone le **clausole contrattuali** (ad esempio, il consenso deve concernere le clausole relative ai casi di incidente, alle manutenzioni e riparazioni, al pagamento di sanzioni per la violazione del codice della strada o ancora al pagamento del telepass).

In merito alle modalità di **tassazione** del **benefit**, il lavoratore può chiedere a sua scelta che l'importo del benefit gli venga trattenuto dallo stipendio e non partecipi alla formazione della base imponibile Irpef.

Rimborso delle spese di utilizzo dell'auto

Come ha precisato la Rm 20 giugno 2017, n. 74/E, vale la **regola generale** secondo cui, in sede di determinazione del reddito di **lavoro dipendente**, le **spese** sostenute dall'**lavoratore** e **rimborsategli** in modo forfetario sono **escluse** dalla base imponibile **solo** nell'ipotesi in cui tale criterio di **valorizzazione forfetaria** sia stato **esplicitamente previsto** dal legislatore.

In assenza di tale previsione normativa, al contrario, i costi sopportati dal dipendente nell'interesse esclusivo del datore di lavoro si individuano sulla base di **elementi oggettivi** e **documentalmente accertabili** per evitare che il relativo rimborso e dunque l'intero valore normale concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ad esempio, la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, partecipa al reddito di lavoro dipendente.

Modalità di calcolo del fringe benefit (Rm 46/E/2020)	
Applicabilità del vecchio regime (fino al 30 giugno 2020)	Applicabilità del nuovo regime (dal 1° luglio 2020)
Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, per tutta la durata del contratto, resta ferma l'applicazione della disciplina preesistente.	Per l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore di nuova immatricolazione, assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020, vale la nuova disciplina.

Esempio

La società Benetti s.r.l. concede veicoli in uso promiscuo ai suoi dipendenti. Un veicolo della flotta aziendale è immatricolato il 25.2.2020 e assegnato in uso al dipendente solo il 2.7.2020. Quale disciplina fiscale si

applica per il calcolo del beneficio tassabile in capo al lavoratore (quella ante o post entrata in vigore dell'articolo 1, comma 632 e 633, legge 160/2019)?

*In tale ipotesi, secondo i principi generali che regolano il computo del reddito di lavoro dipendente, **non** è possibile **valorizzare** il **benefit** con il criterio del **valore normale** che vale per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi per uso privato.*

Il benefit assoggettabile a tassazione si quantifica per la sola parte riferibile all'uso privato del mezzo, scorporando, quindi, dal suo valore normale l'utilizzo del medesimo nell'interesse del datore di lavoro.

CONGEDO COVID-19 IN CASO DI QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI

Il congedo indennizzato COVID-19 spetta ai genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza del periodo di quarantena scolastica

- del **figlio convivente e minore di 14 anni**,
- disposta dal **Dipartimento di prevenzione della ASL** territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico,
- per periodi compresi **tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020**.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma **non nei medesimi giorni**, nei casi in cui gli stessi non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comune, in ogni caso, in **alternativa** a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa.

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica è infatti **incompatibile** con la prestazione di lavoro in modalità agile (negli stessi giorni di fruizione del congedo) del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore.

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica è inoltre **incompatibile** con il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore convivente con il minore, con contestuale fruizione, da parte dello stesso, di **strumenti a sostegno del reddito** quali CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti a sostegno al reddito sopra indicati, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica.

La **durata massima** del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso figlio oppure per un altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.

Il congedo può essere richiesto

- per **tutto il periodo** di quarantena ovvero
- per **una parte** dello stesso.

Per i giorni di congedo COVID-19 per quarantena scolastica fruiti è riconosciuta al genitore un'**indennità pari al 50% della retribuzione, a carico INPS**, erogata dal datore di lavoro tramite conguaglio ovvero tramite pagamento diretto.

La **domanda** di congedo COVID-19 per quarantena scolastica va presentata all'INPS esclusivamente in modalità **telematica** attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- Patronati.

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo **antecedenti** la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.